



# CITTÀ DI ISCHIA

Provincia di Napoli

## Originale Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale

Seduta del 11/12/2009 N. 312

Oggetto: APPROVAZIONE TRANSAZIONE CON LA CO.G.IN. S.P.A.

L'anno **duemilanove** , addì **undici** , del mese di **dicembre** , alle ore **19,00** nella sala delle adunanze del Comune di Ischia, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza FERRANDINO GIUSEPPE , nella sua qualità di SINDACO .

Sono presenti gli Assessori Comunali:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
BOCCANFUSO LUIGI	VICE SINDACO	Si
BARILE CARMINE	ASSESSORE	Si
SCANNAPIECO PASQUALE	ASSESSORE	Si
PINTO ANTONIO	ASSESSORE	Si
MATTERA OTTORINO	ASSESSORE	Si

Assiste il Segretario Generale dott. Giovanni Amodio

Il Presidente, dichiarata aperta la seduta, invita gli intervenuti a deliberare sull'argomento in oggetto.

### La Giunta Comunale

SU proposta dell'Assessore agli Affari Legali;

PREMESSO :

- che, con atto ritualmente notificato in data 15.3.2007, la società CO.G.IN chiedeva il deferimento ad arbitri della controversia insorta nei confronti del Comune di Ischia in ordine alle pretese conseguenti l'attività di realizzazione delle fognature in Ischia, 5°,6°,7° ed 8° lotto- 1° stralcio;
- che, all'esito del procedimento, il Collegio arbitrale pronunciava un lodo (n. 96/2008 Registro lodi) sottoscritto in data 3.7.2008, con il quale, in parziale accoglimento dei quesiti della CO.G.IN. S.p.A., si condannava il Comune di Ischia al pagamento in favore della stessa di euro 192.697,47 (quesito 1), di euro 745,885,94 (quesito 3), euro 662,108,53 (quesito 4) oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di difesa e di C.T.U.;
- che il predetto lodo arbitrale, depositato presso la cancelleria del Tribunale di Napoli il 24.7.2008, è stato reso esecutivo ex art. 825 cpc dal Presidente del medesimo Tribunale

G00312

il 15 ottobre 2008, ed è stato, in questa forma, notificato all' Amministrazione debitrice in data 18.11.2008;

- che, con atto notificato l'11.2.2009, il Comune di Ischia proponeva impugnazione del predetto lodo arbitrale innanzi alla Corte di Appello di Napoli (N. R.G. 516/09) ed in detto giudizio si costituiva anche la CO.G.IN che chiedeva il rigetto della impugnazione;
- che detto giudizio è tuttora pendente innanzi alla sez. I della detta Corte di appello e verrà chiamato alla prossima udienza il 15.10.2010;
- che, con ordinanza pronunciata in data 22.05.2009 e depositata in data 05.06.2009, l'adita Corte ha rigettato istanza di sospensione dell'esecutività della decisione impugnata proposta dal Comune di Ischia "tenuto conto dei limiti entro i quali è ammessa l'impugnazione del lodo rituale ai sensi dell'attuale testo dell' art. 829 co. 3 c.p.c. e considerando, quand'anche fosse consentito a questa Corte di scendere all'esame del merito, dei motivi con i quali l'impugnante lamenta la violazione di norme di diritto, non appaiono prima facie fondati";
- che, con atto di precetto notificato il 3.4.2009 la CO.G.TN S.p.A. intimava al Comune di Ischia, in persona del Sindaco legale rapp.te p.t, a corrispondere la complessiva somma di euro 2.285.166,99, oltre rivalutazione monetaria ed interessi successivi al 31.3.2009, spese di registrazione lodo, IVA come per legge nonché spese e competenze successive ed occorrente;
- che successivamente la CO.G.IN. promuoveva atto di espropriazione mobiliare presso terzi e precisamente presso il Monte dei Paschi di Siena, Tesoreria del Comune di Ischia per il recupero delle somme vantate e la relativa procedura esecutiva è tuttora pendente innanzi al Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia (G.E. dott. Impresa, (N.R.G 212 /2009) e verrà chiamato alla prossima udienza del 29.1.2010;

VISTA la nota prot.n.23155 dell'11.09.2009 con la quale l'Avv.Enrico Bonelli nel trasmettere l'ordinanza C.A. Napoli di rigetto di sospensione dell'esecutività del lodo, rileva che la stessa è adottata "con motivazioni che, indubbiamente attengono anche al fumes boni juris", chiedendo di conoscere l'esatta proposta transattiva dell'Ente ai fini di un pagamento dilazionato delle somme precettate dalla CO.G.IN. per evitare l'esecuzione forzata;

VISTA la successiva nota prot. n. 23280 del 14.09.2009 con la quale l'avv. Enrico Bonelli trasmette la proposta transattiva redatta dall'avv Sergio Como dalla quale emerge la richiesta dell'importo di cui al precetto €. 2.285.166,69 con l'aggiunta delle somme dovute dal Comune per il pagamento degli arbitri, nonché le relative spese di funzionamento per un ammontare rispettivo di €. 15.980,00 ed €. 3.829,54, per un ammontare complessivo di €. 2.304.976,25;

CONSIDERATO che lo stesso legale incaricato con nota prot.n.9/D.G. dell'11.12.2009 ha fatto rilevare che l'ordinanza giudiziale "contiene indubbiamente una valutazione prognostica negativa circa l'esito dell'articolata impugnazione del lodo da me proposta nell'interesse di codesto Ente, nella parte della motivazione in cui evidenzia che i motivi con i quali l'impugnante lamenta la violazione di norme di diritto non appaiono prima facie fondati";

RILEVATO che il D.G. sulla base di quanto rappresentato dall'avvocato incaricato in relazione alla valutazione prognostica negativa circa l'esito dell'impugnazione, ha espresso il parere che l'ipotizzato accordo con la parte creditrice contenete dilazione in pagamento delle somme di cui al titolo la cui esecutività non risulta sospesa, senza interessi sulla dilazione, possa considerarsi corrispondente agli interessi dell'ente anche al fine di evitare ulteriori spese di giudizio e interessi successivi in caso di ulteriore soccombenza;

RITENUTO di dover pertanto procedere alla positiva valutazione della proposta transattiva formulata attesa la valutazione prognostica circa l'esito dell'impugnazione operata dal legale incaricato nonché l'assenza di interessi e rivalutazione a far data dal precetto, nonché degli interessi sulla ipotizzata dilazione in pagamento delle somme dovute;

CONSIDERATO che il Comune di Ischia, non avendo disponibilità immediata di tutte le somme richieste dalla CO.G.IN, proponeva alla stessa di pagare complessivamente euro 2.304,976,20, senza ulteriori interessi a maturarsi, con la seguente rateizzazione:

- entro e non oltre il 31.12.2009, euro 50.000,00;
- entro e non oltre il 30.7.2010, euro 563.744,05 detratta la quota di tassa di registrazione (pari a 1/3), che il lodo pone a carico della società CO.G.IN. e che il Comune si impegna anticipandola a versare agli uffici competenti tempestivamente onde accertare aggravii per more;
- entro e non oltre il 30.1.2011, euro 563.744,05;
- entro e non oltre il 30.7.2011 euro 563.744,05;
- entro e non oltre il 30.1.2012 euro 563.744,05;
- che la società CO.G.IN. si è dichiarata disponibile ad accettare la somma anzidetta con rinuncia agli interessi medio tempore a maturarsi, purché il pagamento della stessa avvenga frazionatamente nei termini essenziali ed indilazionabili innanzi indicati, pena la facoltà della stessa società di esigere l'intero credito residuo riconosciuto nel predetto lodo arbitrale, con interessi maturati e maturandi e spese successive, essendo il detto accordo condizionato risolutivamente all'osservanza dei detti termini;
- che il Comune di Ischia riconoscendosi debitore delle anzidette somme ed accettando la rinuncia agli interessi medio tempore maturandi, a sua volta si è dichiarato disposto a rinunciare all'impugnazione del lodo arbitrale pendente innanzi alla Corte di Appello di Napoli, sez. I, R.G. n. 516/09 e quindi entrambe le parti hanno stabilito che la controversia verrà dagli stessi abbandonata e fatta estinguere ai sensi dell'art. 309 cpc per inattività con compensazione delle spese, sicché ognuna delle parti provvederà a pagare i propri rappresentanti in giudizio, i quali potranno pretendere il pagamento delle loro spettanze esclusivamente dal cliente che ha conferito l'incarico.

RITENUTO interesse dell'Ente definire transattivamente la questione nei termini avanti indicati;

RITENUTO altresì che l'avv. Enrico Bonelli con nota del 09.12.2009 ha trasmesso schema di transazione sottoscritto dalla controparte;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 della legge 267/00;

AD unanimità di voti resi nelle forme di legge;

### **d e l i b e r a**

- Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono per riportati e trascritti:
  1. di approvare la proposta transattiva della CO.G.IN. S.p.a. nonché lo schema di transazione sottoscritto dall'Amministratore Unico e legale rappresentante della stessa società qui allegato sub A), che contestualmente si approva;
  2. di impegnare la spesa di €. 50.000,00 sul capitolo n. 1944 Intervento 2.01.08.01 del bilancio 2009 autorizzandone il pagamento;
  3. di impegnare altresì la restante somma sul cap. n.1944 dei bilanci 2010, 2011 e 2012 assunti dal Servizio Ragioneria, attestante la copertura finanziaria della spesa;
  4. di autorizzare il Dirigente dell'Area Tecnica a sottoscrivere il predetto atto di transazione;

5. dare mandato al Direttore Generale di provvedere all'invio del lodo n.96/2008 – Registro lodi nonché della presente deliberazione alla Corte dei Conti – Procura Regionale per la Campania, per l'individuazione di eventuali profili di responsabilità per danno erariale, previa approfondita istruttoria e interruzione dei termini a carico degli eventuali responsabili;
6. assegnare altresì al Direttore Generale, salve motivate esigenze derivanti dalla complessità dell'istruttoria il termine di giorni quarantacinque per le disposte incombenze istruttorie;
7. di allegare il prospetto riepilogativo dei pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18.08.2000 n. 267.

**Del che il presente verbale.**

**IL PRESIDENTE**

*Giuseppe Ferrandino*



**IL SEGRETARIO GENERALE**

*Giovanni Amodio*



RELAZIONE ISTRUTTORIA

LORENZINI PROPOSTA ANSCA

li 10/12/09

II RESPONSABILE DELLA 1ª AREA  
SETTORE TECNICO LL.RP.  
Arch. Marco Raia

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo

li 10/12/09

II RESPONSABILE DELLA 2ª AREA  
SETTORE TECNICO LL.RP.  
IL RESPONSABILE DI AREA  
Arch. Marco Raia

VISTO IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole/sfavorevole per il seguente motivo

li .....

II DIRIGENTE  
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
Dr. Antonio Barnasconi

II DIRIGENTE  
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
Dr. Antonio Barnasconi

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

Si attesta la copertura finanziaria, come da prospetto che segue:

- Somma da impegnare: € 2.304.976,20 Cap. 1944 Intervento 2.01.08.01
  - Somma stanziata in bilancio: € .....
  - Somme già impegnate: € .....
  - Somma disponibile: € .....
- per 2 anni previsti in transizione  
2010 - 2011

IMPEGNO N. 2079

II RESPONSABILE DI AREA  
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
Dr. Antonio Barnasconi

II DIRIGENTE  
SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
Dr. Antonio Barnasconi

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 05/01/2010

Il Messo Comunale  


V. SEGRETARIO GENERALE  
MONTUORI RAFFAELE  


---

CONTROLLO PREVENTIVO DI LEGITTIMITA'

La presente delibera, in conformità del disposto di cui all'art. 125 del D.L.vo 18-08-2000, n.267, è stata comunicata ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, con nota Prot. N. 161 del 05-01-2010

V. SEGRETARIO GENERALE  
MONTUORI RAFFAELE  


---

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 gg. dalla data di pubblicazione, è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

V. SEGRETARIO GENERALE  
MONTUORI RAFFAELE  


---

TRASMISSIONE AL DIFENSORE CIVICO

ESITO CONTROLLO AL DIFENSORE CIVICO

La presente deliberazione è stata trasmessa al Difensore Civico in data \_\_\_\_\_ Prot.N. \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.127 del D.L.vo 18-08-2000, n.267.

Verbale N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Prot. N. \_\_\_\_\_

- la delibera è legittima
- la delibera è legittima avendo riscontrato i seguenti vizi:

V. SEGRETARIO GENERALE  
MONTUORI RAFFAELE

V. SEGRETARIO GENERALE  
MONTUORI RAFFAELE